

Newsletter

Newsletter di Regolamentazione delle attività finanziarie
Decreto Brexit: le misure del decreto legge 25 marzo 2019 n. 22

Introduzione

Nella Gazzetta ufficiale n. 71 del 25 marzo 2019 è stato pubblicato il decreto legge 25 marzo 2019 n. 22 (il "**Decreto**") recante *"Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea"*.

Il Decreto si occupa di disciplinare gli effetti di una eventuale mancata ratifica da parte del Regno Unito ("**UK**") dell'accordo per il recesso dall'Unione europea ("**no-deal Brexit**") al fine di:

- i. tutelare la stabilità complessiva del sistema economico, bancario, finanziario e assicurativo italiano e assicurare l'integrità dei mercati e la tutela degli investitori, della clientela e degli assicurati;
- ii. assicurare continuità nella prestazione dei servizi bancari, finanziari e assicurativi da parte sia dei soggetti UK operanti in Italia sia dei soggetti italiani operanti in UK;
- iii. disciplinare la fuoriuscita ordinata dal mercato italiano dei soggetti aventi sede in UK che cesseranno l'attività nel territorio della Repubblica.

A tal fine, il Decreto prevede, a partire dalla data di recesso, un periodo transitorio della durata di diciotto mesi (salvo alcune eccezioni) entro cui i soggetti finanziari regolamentati aventi sede in UK potranno continuare a svolgere le proprie attività in Italia.

Il Decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione e deve essere convertito in legge entro i successivi sessanta giorni.

I Banche e imprese di investimento

Il Decreto stabilisce che durante il periodo transitorio le banche UK possono continuare a svolgere in Italia, previa notifica alla Banca d'Italia, le seguenti attività di natura bancaria:

- i. le attività ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera f) del Testo unico bancario;
- ii. l'attività di raccolta del risparmio in regime di libera prestazione di servizi limitatamente a quanto necessario alla gestione dei rapporti instaurati precedentemente alla data di recesso, e senza la possibilità di concludere nuovi contratti, né di rinnovare anche tacitamente quelli esistenti.

Per quanto riguarda la prestazione di servizi di investimento, il Decreto stabilisce che, durante il periodo transitorio, le banche e le imprese di investimento UK potranno continuare a servire i propri clienti in Italia secondo le regole attualmente in vigore, soltanto a condizione che operino in Italia in regime di stabilimento.

Le banche e imprese di investimento UK che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, potranno invece continuare a svolgere servizi e attività di investimento, durante il periodo transitorio, solamente nei confronti delle controparti qualificate e dei clienti professionali.

Il Decreto infatti impone alle banche e alle imprese di investimento, che operano in regime di libera prestazione di servizi nei confronti di clienti al dettaglio e clienti professionali su richiesta, di cessare la propria attività in Italia entro la data di recesso.

Tuttavia, al fine di evitare pregiudizio ai clienti, il Decreto fa salve le operazioni necessarie alla chiusura dei rapporti già in essere nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso. Entro tale termine, tali soggetti non potranno comunque concludere nuovi contratti né rinnovare anche tacitamente quelli esistenti.

La gestione degli eventi del ciclo di vita dei derivati OTC in essere alla data del recesso prevede un'eccezione a tale limitazione: alle imprese di investimento UK sarà infatti consentito di continuare a gestire tali contratti anche nei casi in cui ciò implichi - in alcune limitate ipotesi - la modifica di tali contratti o la conclusione di nuovi contratti.

Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, gli intermediari UK comunicano ai clienti al dettaglio e ai clienti professionali su richiesta le iniziative adottate per assicurare la cessazione ordinata delle attività svolte per loro conto.

Quanto alla prosecuzione delle attività durante il periodo transitorio, come anticipato sopra, il Decreto non prevede un meccanismo automatico ma richiede, piuttosto, una notifica preventiva all'Autorità di vigilanza competente da effettuare entro tre giorni lavorativi antecedenti la data di recesso.

Qualora le banche e le imprese di investimento intendano operare in Italia oltre il periodo transitorio, il Decreto prevede un obbligo di autorizzazione: questi saranno infatti tenuti a presentare alle autorità competenti, entro il termine massimo di sei mesi dalla data di avvio di tale periodo, l'istanza prevista per l'autorizzazione allo svolgimento delle relative attività ovvero per la costituzione di un intermediario italiano.

Riguardo alla prestazione di servizi e attività da parte dei soggetti italiani in UK dopo la data di recesso, questi potranno continuare ad operarvi nel periodo transitorio, previa notifica alle autorità competenti e nel rispetto delle disposizioni operanti in UK; qualora intendano continuare ad operare in UK anche oltre il periodo transitorio, dovranno presentare alle autorità competenti l'istanza prevista per l'autorizzazione allo svolgimento delle relative attività entro dodici mesi anteriori alla fine di tale periodo.

II Tutela dei depositanti e degli investitori

Il Decreto introduce uno specifico regime a tutela dei depositanti al fine di evitare discontinuità nel sistema di garanzia dei depositi.

In particolare, si prevede che le banche UK con succursale in Italia si considerano di diritto aderenti ai sistemi di garanzia dei depositanti italiani a decorrere dalla data del recesso.

Entro il termine del terzo mese successivo alla data di recesso, tali soggetti dovranno perfezionare gli atti richiesti per l'adesione ai sistemi di garanzia dei depositanti italiani. I depositanti continueranno dunque ad essere protetti per il periodo successivo alla data del recesso. Spetterà alle banche procedere a comunicare ai propri depositanti le informative previste dalla normativa, alla prima occasione utile e, comunque, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto.

III Imprese di assicurazione

Quanto alle imprese di assicurazione UK che, alla data di recesso, sono abilitate ad esercitare l'attività assicurativa nel territorio italiano in regime di stabilimento o libera prestazione dei servizi, queste sono cancellate, a tale data, dall'Elenco delle imprese UE.

Tuttavia, al fine di garantire la continuità dei servizi nei confronti di contraenti, assicurati e aventi diritto a prestazioni assicurative, nel periodo transitorio proseguiranno l'attività nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso alla data di recesso, senza assumere nuovi contratti, né rinnovare, anche tacitamente, i contratti esistenti.

Il Decreto introduce per tali imprese alcuni obblighi informativi nei confronti dell'autorità competente e nei confronti del pubblico:

- i. all'IVASS, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, sono tenute a presentare un piano contenente le misure di gestione atte a consentire la corretta esecuzione dei contratti e delle coperture in corso alla data di recesso, inclusi i pagamenti dei sinistri;
- ii. a contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative, entro quindici giorni dalla data di recesso comunicano, tramite il proprio sito istituzionale, il regime di operatività ad esse applicabile. Lo stesso obbligo informativo grava anche in capo agli intermediari assicurativi e riassicurativi.

A partire dalla data di recesso il contraente può recedere senza oneri aggiuntivi dai contratti di durata superiore all'anno o esercitare altre forme di scioglimento del vincolo contrattuale e le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia.

Il Decreto dispone, poi, la cessazione immediata dell'attività degli intermediari assicurativi e riassicurativi UK che svolgono in Italia un'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa in regime di stabilimento o libera prestazione di servizi. Per l'ordinata chiusura dei rapporti di distribuzione pendenti, si prevede un periodo transitorio ridotto pari a sei mesi decorrenti dalla data di recesso.

Quanto alle imprese assicurative o riassicurative italiane che operano in UK, il Decreto prevede che entro certi limiti e condizioni possano proseguire lo svolgimento della propria attività.

IV **Misure fiscali: cenni**

Il Decreto contiene una previsione fiscale di carattere generale ai sensi della quale:

- i. fino al termine del periodo transitorio continuano ad applicarsi le disposizioni fiscali domestiche previste in funzione dell'appartenenza di UK all'Unione europea, ivi incluse quelle connesse all'esistenza di una direttiva UE;
- ii. le disposizioni derivanti dall'attuazione di direttive e regolamenti dell'Unione europea in materia di imposta sul valore aggiunto e accise continuano ad applicarsi in quanto compatibili.

In termini generali, la previsione fiscale contenuta dal Decreto è volta ad assicurare l'applicabilità durante il periodo transitorio di importanti disposizioni fiscali presenti nel nostro ordinamento a seguito del recepimento di Direttive comunitarie, tra le quali basti ricordare quelle in materia di ritenute in uscita sui dividendi (c.d. Direttiva Madre-Figlia), di ritenute in uscita su interessi e royalties (c.d. Direttiva Interessi & Royalties), di operazioni straordinarie tra soggetti comunitari (c.d. Direttiva Fusioni), così come la più recente Direttiva in materia anti-abuso (c.d. Direttiva ATAD). Allo stesso modo, la previsione fiscale contenuta nel Decreto dovrebbe consentire l'applicazione durante il periodo transitorio di talune disposizioni fiscali domestiche applicabili in funzione dell'appartenenza di UK all'Unione europea; a tale riguardo, con riferimento alle banche UK, risulta di particolare interesse valutare gli impatti della previsione in commento sull'applicabilità durante il periodo transitorio della norma domestica che prevede la disapplicazione delle ritenute in uscita sugli interessi corrisposti da imprese residenti a banche stabilite nell'Unione europea in relazione a operazioni di finanziamento a medio-lungo termine.

Va rilevato, in ogni caso, le modalità e i termini di attuazione della summenzionata previsione fiscale relativa al periodo transitorio sono demandanti dal Decreto ad uno o più decreti da emanarsi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento non esitate a contattare il Vostro abituale riferimento in Chiomenti